



COMUNE DI BUCCIANO

PROVINCIA DI BENEVENTO

## **BANDO PER CONTRIBUTI AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI ANNO 2023**

(ai sensi del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito in legge 28/10/2013 n. 124 e della D.G.R. n. 26 del 24/01/2023)

### **Articolo 1 (Finalità)**

1. Il bando persegue lo scopo di sostenere gli inquilini titolari di contratti sul libero mercato che si trovano in situazione di morosità incolpevole e sono soggetti a provvedimenti di sfratto.
2. Per morosità incolpevole (ai sensi del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, di istituzione del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli e del decreto attuativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 14 maggio 2014, n. 202) si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare, riconducibile ad una delle seguenti cause:
  - a) licenziamento;
  - b) mobilità;
  - c) cassa integrazione;
  - d) mancato rinnovo di contratti a termine;
  - e) accordi aziendali e sindacali con riduzione dell'orario di lavoro;
  - f) cessazione di attività professionale o di impresa;
  - g) malattia grave;
  - h) infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare.

### **Articolo 2 (Requisiti di accesso)**

1. Possono richiedere il contributo i cittadini residenti nel Comune di Bucciano in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) con un reddito ISE non superiore ad euro 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore ISEE non superiore ad euro 26.000,00;
  - b) destinatari di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida;
  - c) titolari di un contratto di locazione per uso abitativo, regolarmente registrato, anche tardivamente, relativo ad un immobile non di edilizia residenziale pubblica, (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie A/1, A/8 e A/9);

- d) residenti da almeno un anno, nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio;
- e) in possesso di cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all'Unione Europea oppure, nei casi di cittadini non appartenenti all'UE, possieda un regolare titolo di soggiorno ai sensi del Testo Unico D.lgs. n. 286 del 25.07.1998 e ss.mm.ii.;
- f) che non siano titolari di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare (tale requisito deve essere posseduto da ciascun componente del nucleo familiare).

### **Articolo 3 (Presentazione della domanda)**

1. Può presentare domanda di contributo, su apposito modulo, il titolare del contratto o altro componente il nucleo familiare maggiorenne e a ciò delegato e residente nell'unità immobiliare locata. Per l'incapace o persona comunque soggetta a amministrazione di sostegno, la domanda può essere presentata dal legale rappresentante o persona abilitata ai sensi di legge.
2. Le domande devono essere presentate presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Bucciano dalla data di pubblicazione del presente bando e fino al 31/12/2023 a mano presso la sede municipale in via Paoli, n. 1, nei giorni e orari di apertura al pubblico, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al medesimo indirizzo o via pec all'indirizzo [protocollo.bucciano@asmepec.it](mailto:protocollo.bucciano@asmepec.it);
3. Il richiedente deve compilare la domanda in ogni sua parte e allegare la seguente documentazione:
  - a. contratto di locazione regolarmente registrato, anche se tardivamente;
  - b. attestazione ISE ed ISEE ordinario o corrente;
  - c. copia del provvedimento di sfratto per morosità con citazione per la convalida ed eventuale dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, che a seguito dello sfratto è stato stipulato un nuovo contratto di locazione a canone concordato;
  - d. documentazione comprovante la perdita o la sensibile diminuzione della capacità reddituale, a titolo esemplificativo:
    - attestazione di licenziamento, di accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro, cassa integrazione ordinaria, straordinaria, mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici, attestazione di cessazione di attività libero, professionali o imprese registrate;
    - eventuale attestazione di malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare resa dal medico curante o dalla ASL di appartenenza;
    - eventuale copia di sentenza di separazione legale;
  - e. Dichiarazione del proprietario dell'immobile ai sensi dell'art.47 D.P.R. 445/2000;
  - f. ogni ulteriore documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi

### **Articolo 4 (Entità ed erogazione del contributo)**

1. Il contributo non è cumulabile con la quota destinata all'affitto del c.d. reddito di cittadinanza. Pertanto, ai sensi di quanto previsto dal comma 4 dell'art 1 del DM 30 luglio 2021, i Comuni successivamente alla erogazione dei contributi comunicano all'INPS la lista dei locatari che hanno fruito del contributo ai fini della eventuale compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto.

2. L'importo massimo di contributo concedibile per sanare la morosità incolpevole accertata non può superare l'importo di euro 12.000,00.

I contributi sono destinati:

a) fino ad un massimo di € 8.000,00 a sanare la morosità incolpevole accertata dal comune, qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni 2, con contestuale rinuncia all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile. Il contributo potrà essere erogato direttamente al proprietario che dimostri con idonea documentazione l'intervenuto accordo tra le parti e l'estinzione del giudizio eventualmente in corso;

b) fino ad un massimo di € 6.000,00 a ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento qualora il proprietario dell'immobile consenta il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole. Il contributo potrà essere erogato al proprietario previa sua richiesta che attesti di volta in volta la perdurante occupazione dell'alloggio;

c) ad assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione;

d) ad assicurare il versamento di un numero di mensilità relative al nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato fino alla capienza del contributo massimo complessivamente concedibile di € 12.000,00.

3. I contributi di cui alle lettere c) e d) del precedente comma 2 possono essere corrisposti in un'unica soluzione contestualmente alla sottoscrizione del nuovo contratto. Il contributo potrà essere erogato al proprietario dietro presentazione di idonea documentazione attestante la stipula del nuovo contratto e, nel caso di sottoscrizione di un contratto per immobile diverso da quello precedentemente occupato, ad avvenuto rilascio dell'immobile.

4. Per le finalità sopra elencate è necessaria apposita dichiarazione di volontà da parte del proprietario dell'immobile, da effettuarsi ai sensi dell'art.47 D.P.R. 445/2000.

### **Articolo 5 (Controlli)**

1. L'attuazione dei controlli circa la veridicità delle dichiarazioni e dei dati forniti avviene, oltre che con l'invio alla Guardia di Finanza competente per territorio degli elenchi degli stessi, anche avvalendosi dei sistemi informativi/telematici da attivare con apposite convenzioni da stipulare con l'Agenzia delle Entrate.

2. Qualora siano state rilevate falsità nelle dichiarazioni rese, il Comune provvede a dichiarare la decadenza del soggetto dal contributo indebitamente ottenuto (art. 75, D.P.R. 445/2000) provvedendo al recupero della somma erogata e alle dovute segnalazioni di cui all'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Il Responsabile del servizio sociale

Dott. Alfonso Russo